



SENTENZA N. 230/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Nella persona del Primo Ref. dott.ssa Flavia D'Oro, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero **72083** del registro di segreteria e proposto da (OMISSIS), ed elettivamente dom.to in via Baiamonti 4 – 00195 Roma presso e nello studio legale dell'avv. Andrea Lippi, c.f. LPPNDR72E18H501X, pec: andrealippi@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce del presente atto;

contro

- Ministero della Difesa, Direz. Gener. Prev. Mil., in persona del legale rappresentante in carica p.t., domiciliato presso la sede generale di Viale dell'Esercito 186 nonché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

avverso

il decreto del Min. Dif. N. 83 del 6.12.2016 per la parte negativa, concessivo di una tantum di 4 annualità di tab B ma negativo di trattamento pensionistico vitalizio di tab A per l'infermità "nevralgia del trigemino".

Per

La concessione quantomeno di 8[^] cat. Tab. A vitalizia come per legge e

ai sensi delle tabelle allegate da ultimo alla l. 834/81, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale;

Uditi all'udienza del 17.4.2024 l'avv. Andrea Lippi per parte ricorrente e il dott. Giuseppe Sarno per il Ministero della Difesa.

Premesso in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Signor (omissis) ha impugnato il Decreto n. 83 del 6/12/2016 concessivo di Indennità Una Tantum pari a quattro annualità di ottava categoria di Tabella "A" di pensione privilegiata tabellare per l'infermità "episodi di nevralgia del trigemino a DS" sulla base del Processo Verbale modello AB n.1560 in data 28/09/2006 emesso dalla C.M.O. dell'Ospedale Militare di Medicina Legale Napoli e del Parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n.37020/2011 emesso nell'Adunanza n.187 del 24/04/2012.

Il ricorrente, chiamato alle armi l'11/12/1997, veniva aggregato al 2° Reggimento Bersaglieri in Legano in data 15/01/1998. Dagli atti risulta, inoltre, che fu ricoverato il 13/05/1998 presso l'Ospedale Militare di Milano e dimesso in pari data, con 25 giorni di licenza di convalescenza. Ricoverato nuovamente presso l'Ospedale Militare di Caserta il 06/06/1998, dimesso con 20 giorni di licenza di convalescenza, subì ulteriori ricoveri presso l'Ospedale medesimo, che in data 07/08/1998 esprimeva giudizio di idoneità per il rientro al Corpo. Nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Militare di Caserta in data 02/09/1998 e

dimesso con 20 giorni di licenza di convalescenza rientrava al Corpo e successivamente veniva ricoverato presso l'Ospedale Militare di Milano in data 15/09/1998; dimesso il giorno dopo rientrava al Corpo, dove veniva collocato in congedo illimitato per fine ferma in data 09/10/1998.

Con **istanza prodotta in data 30/09/1998**, l'odierno ricorrente formulava domanda di dipendenza da causa di servizio e di pensione privilegiata e su richiesta del 2° RGT Bers. di Legnano veniva sottoposto a visita medica collegiale presso la C.M.O. dell'Ospedale Militare di Medicina Legale di Napoli che, con il processo Verbale Modello AB n. 1560 in data 28/09/2006, giudicava l'infermità "*episodi di nevralgia del trigemino a DS*" ascrivibile alla Tab. B, ristorabile con Indennità Una Tantum nella misura di quattro annualità di pensione privilegiata di 8ª categoria di Tab. A. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio con Parere n. 37020/2011 in data 24/04/2012 giudicava l'infermità sofferta dal ricorrente dipendente dal servizio militare obbligatorio di leva. Il Ministero della Difesa, pertanto, conformandosi al sopra menzionato parere e richiamando il giudizio di ascrivibilità formulato dalla C.M.O. di Napoli in data 28/09/2006, adottava il predetto Decreto n. 83 in data 06/12/2016, concessivo di indennità Una Tantum pari a quattro annualità di pensione privilegiata di 8ª categoria di Tab. A, gravato in questa sede. Nel ricorso il ricorrente sosteneva l'illegittimità del predetto decreto in quanto l'infermità è persistente e troverebbe quindi collocazione nella 8ª cat. Tab. A n. 24 essendo assimilabile alle "*sindromi nevrosiche lievi ma persistenti*". Allegava certificazione medica e perizia medico legale a dimostrazione della continuità e gravità della patologia sostenendo di

essere affetto da "nevralgia del trigemino" che è una sindrome cronica senza possibilità di completa guarigione.

2. Il Ministero della Difesa in data 25.11.2019 e in data 10.2.2023 depositava il fascicolo amministrativo e in data 27.2.2023 si costituiva in giudizio depositando una memoria.

In particolare nella memoria, riepilogati i fatti, rappresentava che con istanza datata 29/03/2017, l'ex militare chiedeva l'aggravamento della cennata patologia ed in conformità al giudizio espresso dal Dipartimento Militare di Medicina Legale C.M.O. di Roma con Processo Verbale modello BL/B n. A21710824 del 22/01/2018, il Ministero della Difesa emetteva il Decreto n.142 del 19/07/2018 concessivo di pensione privilegiata ordinaria vitalizia ascrivibile all'ottava categoria della tabella "A" dall'01/04/2017 per constatato aggravamento dell'infermità: *"nevralgia del trigemino secondaria a protratta refrigerazione a decorso cronico"*. Rappresentava in ricorso la natura prettamente medico-legale della controversia, espressione della discrezionalità tecnica degli Organi competenti, che investe l'ascrivibilità tabellare dell'infermità, insindacabile se non per ciò che concerne la logicità, congruenza ed attendibilità dei giudizi espressi, requisiti rispettati nel caso di specie. Infatti, il giudizio medico-legale reso dalla suddetta C.M.O. di Napoli di cui al Verbale Mod. AB n.1560 del 28/09/2006 è esitato nella classifica pensionistica della menomazione alla Tabella B con un ristoro di Indennità Una Tantum nella misura di quattro annualità di pensione privilegiata di 8ª categoria di Tabella A. Il quadro clinico-sanitario era rappresentato, infatti, da *"episodi di nevralgia del Trigemino a DS"* che, in conformità alla

documentazione esibita (neurologia 31/07/2006 ASL NA4 ed EEG S. Lucia di S.G. Vesuviano) ed alle risultanze dell'esame obiettivo effettuato presso l'Ospedale Militare di Medicina Legale di Napoli, trovava un giusto inquadramento di ascrivibilità nella tabella B e perciò compensato con l'indennità Una Tantum pari a quattro annualità di pensione privilegiata di 8ª categoria di Tabella A e liquidato con l'impugnato Decreto n. 83 del 6/12/2016. Sosteneva, quindi, l'attendibilità e correttezza delle operazioni tecniche compiute dalla C.M.O. di Napoli evidenziando che l'ascrivibilità della patologia alla Tabella A, invece che alla Tabella B, non dipende dal carattere cronico o meno della patologia, ma dall'entità invalidante dell'infermità medesima, secondo la classificazione contenuta nelle Tabelle annesse al D.P.R. n.915/1978. Il diritto a pensione privilegiata per i militari consegue infatti, ad una menomazione dell'integrità personale che produce effetti invalidanti permanenti. Alla luce delle risultanze probatorie la patologia da cui era risultato affetto il ricorrente, benché dipendente da causa di servizio, non era classificabile tra quelle "irreversibili" di cui alla predetta Tabella A. Ciò posto, riteneva il provvedimento impugnato, che recepisce le valutazioni tecniche formulate da Organi medico-legali, corretto e pienamente conforme a legge. Vertendo la sostanziale pretesa attorea su questione puramente medico-legale, insuscettibile di sindacato da parte dell'Amministrazione, faceva riserva di depositare propria dettagliata perizia di parte, nel caso in cui venisse disposta consulenza tecnica. Chiedeva, quindi, in via principale il rigetto della domanda attorea, con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese di giudizio. In subordine, chiedeva l'attribuzione degli

oneri accessori eventualmente spettanti sui ratei pensionistici arretrati secondo i criteri fissati dalle SS.RR. sent. n.10/2002/QM e n.6/2008/QM.

3. All'udienza del 14 marzo 2023, con ordinanza n. 73/2023, ritenuto necessario, ai fini di un più compiuto esame della controversia, ottenere un parere medico legale da parte di un organismo tecnico qualificato, veniva chiesto all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute, acquisiti gli atti di causa e sulla base della documentazione sanitaria e amministrativa in atti di esprimere motivato parere in ordine alla esatta diagnosi e alla natura dell'infermità di causa e la relativa classificazione ai fini pensionistici.

4. Con nota del 23.6.2023 il Ministero della Salute comunicava che il parere medico-legale richiesto avrebbe potuto essere redatto entro il terzo trimestre dell'anno 2024.

5. Con memoria del 6.9.2023 l'avvocato di parte ricorrente chiedeva l'attribuzione dell'incarico a diverso CTU.

6. All'esito dell'udienza del 22.9.2023, con ordinanza n. 189/2023, su richiesta di parte ricorrente che chiedeva la sostituzione del CTU, veniva revocata la precedente ordinanza n. 73/2023, chiedendo al Collegio Medico Legale del Ministero della Difesa – Sezione Speciale presso la Corte dei conti di esprimere motivato parere in ordine alla esatta diagnosi e alla natura dell'infermità di causa e la relativa classificazione ai fini pensionistici.

7. In data 11.3.2024 perveniva il parere medico legale preliminare e in data 9.4.2024 quello definitivo in cui la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale esprimeva parere che *"l'esatta diagnosi della infermità, SI*

dipendente dal servizio, patita dal ricorrente è Nevralgia trigeminale destra "a frigore" ad espressione cronica] Essa è meritevole di ascrizione alla 8^ categoria di tabella A a far data dalla prima convocazione presso la CMO di Napoli (28/09/2006)".

8. All'udienza del 17 aprile 2024 parte ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso richiamando il parere medico-legale favorevole, evidenziando che il periodo coperto dalla domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata è quello decorrente dalla cessazione dal servizio in data 9.10.1998 al 2017, data di riconoscimento della PPO. Il Ministero della Difesa nel riportarsi alla propria memoria, richiamava il parere medico legale che fa riferimento all'accertamento alla data del 28.9.2006, data della prima convocazione a visita da parte della CMO di Napoli.

Considerato in

DIRITTO

1. Con l'odierno ricorso il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato di tab. A per l'infermità "nevralgia del trigemino" impugnando il decreto del Min. Dif. N. 83 del 06.12.2016 concessivo di una tantum di 4 annualità di tab. B, ma negativo di trattamento pensionistico vitalizio.

2. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Risulta in atti che il ricorrente, durante il servizio militare, a causa di una forte perfrigerazione, contraeva per incontestata causa di servizio la patologia del nervo trigemino. Richiesta PPO per l'infermità in data 30.09.1998 la stessa veniva giudicata classificabile in tab. B per 4

annualità dalla CMO n. 1560 del 28.09.2006 e dipendente da c.s. a mezzo parere CMV del 24.04.2012.

A quella data -a distanza di 8 anni dall'episodio scatenante- la CMO riscontrò una situazione assolutamente grave e, ancora persistente nevralgia del trigemino. Così come è stata diagnosticata dalla stessa CMO, l'infermità trova quindi collocazione nella 8^a cat. tab. A n. 24 essendo del assimilabile alle "sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti". Ulteriore certificazione medica del 2017 della ASL SA e NA nonché la perizia medico-legale di parte dimostrano la continuità e gravità della patologia in questione.

Il CTU incaricato da questo GM, con parere medico legale dell'8.4.2024, ha ritenuto la patologia meritevole di ascrizione alla tab. A cat. 8.

Nel parere si riporta che il (OMISSIS) ebbe ad accusare i primi sintomi della neuropatia una volta giunto al Reggimento (gennaio 1998), verosimilmente in seguito alle numerose attività esplicate all'esterno in periodo invernale, come si ricava dal ricovero ospedaliero del 13/05/1998 presso l'Ospedale Militare di Milano, a valle del periodo invernale trascorso, a causa della comparsa di sintomatologia nevralgica a carico del territorio di distribuzione del trigemino, emivolto destro. Gli episodi nevralgici proseguirono con una sensibile frequenza fino al mese di settembre dello stesso anno, costringendo il militare a successivi ingressi nosocomiali seguiti dalla erogazione a cura degli O.M. di numerosi giorni di temporanea non idoneità al Servizio d'Istituto.

Prodotta istanza di dipendenza (30 settembre 1998) fra l'infermità patita ed il servizio di leva prestato, venne convocato, 8 anni dopo circa, presso

la CMO di Napoli che, con verbale modello AB n.1560 del 28/09/2006 ascrisse l'infermità, "episodi di nevralgia del trigemino a DS" alla tab. B, ristorabile in misura di 4 annualità di tabella A, 8^ categoria.

Nel parere medico legale si legge che: *"Non appare a questo punto di trattazione in discussione la precitata dipendenza, in quanto il CVCS, con parere n.37020/2011 espresso in data 24/04/2012 ne deliberava la SI dipendenza e pertanto l'ex militare ebbe a beneficiare delle 4 annualità di tabella A decretate al predetto verbale. Soltanto successivamente, alla richiesta di aggravamento prodotta il 29/03/2017 ed a valle della convocazione presso la CMO di Roma occorsa il 22/01/2018 la menomazione sofferta venne ritenuta stabile, cronica ed aggravata, come al giudizio diagnostico estrapolato dal verbale modello BL/B n. A21710824: "nevralgia del trigemino secondaria a protratta refrigerazione a decorso cronico" ed utilmente ascritta alla 8^ categoria di tabella A ad vitam a far data dal 1/04/2017. A tale punto di trattazione appaiono ristorati e ricompresi i vari passaggi, che riconoscono la malattia contratta in servizio e per causalità dello stesso e nello stesso tempo meritevole di una ascrizione più favorevole vista la cronicità, la stabilità e l'espressione orizzontale di segni e sintomi nel tempo. Ciò che appare insoddisfatta a tale punto di trattazione, conoscendo la fisiopatologia ed il decorso della forma nevralgica cronica (in accordo con quanto ricompreso al verbale delle O.P. dal consulente di parte) è la sola decorrenza del beneficio concesso. Non è possibile di fatto, per lo scrivente Collegio, che l'infermità ad esordio acuto nel 1998 e valutata dalla CMO di Napoli ben 8 anni dopo la sua comparsa, non dovesse essere considerata già allora*

cronica, invalidante e stabilizzata e quindi meritevole sin dalla prima verifica medico legale, della 8^ categoria di tabella A, dedicata, come noto, a infermità/menomazioni tali da ricomprendere percentuali di invalidità fra il 21 ed il 31% ma soprattutto stabili nel tempo. In breve, si vuole argomentare che gli 8 anni trascorsi dall'incipit sintomatologico, utili a convocare la prima volta il (OMISSIS) per la tabellarizzazione, giustificano ampiamente, oggettivando quale stabile nel tempo la nevralgia del trigemino patita, una ascrivibilità migliore in luogo delle 4 annualità concesse nel 2006. Per quanto sopra e nel rispondere al quesito dell'ecc.ma Corte circa il caso di interesse, l'esatta diagnosi della infermità patita dal ricorrente, riconosciuta già all'epoca dipendere dal servizio è: [Nevralgia trigeminale destra "a frigore" e ad espressione cronica]. Tale menomazione è sempre risultata essere stabile nel tempo in relazione alle verifiche medico legali effettuate e caratterizzata da una percentuale di invalidità meritevole della 8^ categoria di tabella A a far data dalla prima convocazione presso la CMO di Napoli (28/09/2006) in luogo delle concesse 4 annualità di tabella A ai fini pensionistici".

Le argomentazioni medico legali – che qui si intendono integralmente richiamate - su cui si fondano le conclusioni cui sono pervenuti gli Organi di consulenza appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali e l'esito cui pervengono - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – è condiviso da questo Giudice. In particolare, il CML ha preso in esame la documentazione acclusa al fascicolo; alle operazioni peritali è stata garantita la possibilità alle parti di argomentare

in quella sede e formulare le proprie osservazioni così come è stata garantita alle parti di formulare osservazioni a seguito dell'invio della bozza di parere alle parti.

Ai fini della decorrenza della pensione occorre precisare che, ai sensi dell'art. 191 d.p.r. 1092/73, recante "decorrenza e durata della pensione e degli assegni", affinché il trattamento privilegiato possa essere riconosciuto già dal momento della cessazione del servizio, il termine di presentazione della domanda è di due anni dalla cessazione. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato la domanda in data 30.9.1998, quindi prima della cessazione dal servizio avvenuta il 9.10.1998. E' da tale data quindi che va riconosciuto il diritto alla pensione. Ai fini della decorrenza del trattamento privilegiato non assume rilievo il fatto che il parere medico legale affermi che *"tale menomazione è sempre risultata essere stabile nel tempo in relazione alle verifiche medico legali effettuate e caratterizzata da una percentuale di invalidità meritevole della 8^a categoria di tabella A a far data dalla prima convocazione presso la CMO di Napoli (28/9/2006) in luogo delle concesse 4 annualità di tabella A ai fini pensionistici"*: infatti, il predetto verbale (intervenuto peraltro 8 anni dopo la domanda presentata dal ricorrente) -citato nel parere come prima convocazione presso la CMO e quindi come primo accertamento medico-legale avvenuto nell'ambito del procedimento amministrativo- si riferisce alla domanda presentata nel 1998 e alle patologie in essa specificate. Inoltre, nel verbale della CMO del 2006 e nel parere medico legale si fa riferimento a certificati del 1998 che attestano la sussistenza della medesima patologia accertata dall'Amministrazione solo in data

28.9.2006, pur a fronte di una domanda presentata 8 anni prima. In altre parole, un conto è l'indicazione della data della visita effettuata dalla CMO (e quindi l'accertamento della patologia da parte dell'Amministrazione, che segue l'iter amministrativo avviato su domanda dell'interessato), un conto è la domanda, alla quale l'art. 191 d.p.r. 1092/73 ancora la decorrenza della pensione. Il verbale ML/AB 1560 del 28.9.2006 della CMO di Napoli individua, peraltro, nel 12.5.1998 la data di piena conoscibilità della malattia.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto con riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato di 8^a categoria vitalizia tab. A all. al DPR n. 834/1981 dalla data della cessazione del servizio in data 9.10.1998 (ai sensi dell'art. 191 d.p.r. 1092/73) fino al 1.4.2017 (data di riconoscimento del trattamento pensionistico con decreto n. 142/2018).

Deve essere altresì riconosciuto il diritto alla liquidazione, sulle somme arretrate, degli interessi legali o, qualora più favorevole, della rivalutazione monetaria sugli emolumenti arretrati a far data dalla maturazione del credito fino al soddisfo secondo i criteri fissati dalle SSRR della Corte dei conti con decisioni QM n. 10/2002 e QM n 6/2008.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ACCOGLIE il ricorso e

condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese in favore del
ricorrente, che vengono liquidate in euro 500,00.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 17.4.2024.

Il Giudice monocratico

Ref. Flavia D'Oro

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo
52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa
Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del
ricorrente nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice monocratico

Ref. Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.
30.6.2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le
generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente nonché
di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 22.04.2024

Il Direttore della Segreteria

f.to digitalmente Maurizio Lanzilli